

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

0. 1. 400. 23. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

0. 1. 400. 24. Leoni, Boato, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 3.** Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 6.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 3-bis.

***0. 1. 400. 41.** Montecchi, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole: vietato l'ingresso con le seguenti: vietata la somministrazione di bevande superalcoliche.

0. 1. 400. 42. Leoni, Gambini, Montecchi, Boato, Grillini, Ruzzante, Carli, Bressa.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 3-bis, sostituire le parole da: diciotto fino alla fine del comma con le seguenti: sedici dopo l'ora 1. È data facoltà ai gestori di richiedere l'esibizione di un documento di identità.

0. 1. 400. 15. Grillini, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sopprimere il comma 4.

0. 1. 400. 4. Bellillo, Rizzo, Boato.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico è sempre prevista la distribuzione gratuita di acqua.

0. 1. 400. 7. Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati al comma 1 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e ai circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

0. 1. 400. 29. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco

o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui al comma 1, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita e il consumo di superalcolici.

0. 1. 400. 30. Gambini, Ruzzante, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

***0. 1. 400. 8.** Mascia, Mantovani, Giordano.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

***0. 1. 400. 31.** Leoni, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

****0. 1. 400. 10.** Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

****0. 1. 400. 16.** Grillini, Preda, Bressa, Boato, Ruzzante, Leoni, Gambini, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

0. 1. 400. 32. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Al momento dell'uscita dai locali di cui al comma 1 è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la permanenza nei locali stessi abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche e che intendano porsi alla guida di autoveicoli o motoveicoli. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema che favorisca l'accompagnamento a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma.

0. 1. 400. 45. Sinisi.

All'emendamento 1. 400. della Commissione, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nei locali di cui al comma 1, il costo delle bevande non alcoliche non deve superare il 50 per cento del costo di quelle alcoliche.

0. 1. 400. 33. Leoni, Bressa, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: « nei mesi » fino alla fine del comma con le seguenti: « entro le ore 4 e non possono riprendere nelle sette ore successive. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui al comma 1 di trattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 14 e il 15 agosto e nelle notti dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale. Nelle isole minori in cui è interdetta la circolazione dei veicoli ad uso privato non si applicano le limitazioni di orario previste dal presente comma ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto dopo l'ora 1. »;

sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche tra le ore 3 e le ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto di vendita, nella medesima fascia oraria, si applica anche alla vendita effettuata mediante gli apparecchi di distribuzione automatica. Nei locali di cui al comma 1 è prevista la distribuzione gratuita di acqua. »

1. 400. (Nuova formulazione) La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino alla fine del comma con le seguenti: entro quattro ore dall'apertura al pubblico e non possono riprendere prima di venti ore dalla chiusura precedente. È comunque consentito ai soggetti già presenti nei locali di cui al comma 1 di intrattenersi nell'ambito degli stessi. Non si applica alcuna limitazione di orario nella notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio, nella notte tra il 15 ed il 16 agosto e nella notte dell'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale.

1. 135. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: nei mesi fino a: e, comunque, con le seguenti: entro le ore 4 e.

1. 106. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro le ore 4 con le seguenti: non oltre le ore 5.

Conseguentemente, sopprimere il resto del periodo fino a: successive.

1. 114. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 4, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 3 con le seguenti: 5, mentre negli altri periodi dell'anno entro le ore 4.

1. 200. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 4 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 1.

1. 119. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: entro le ore 3 aggiungere le seguenti: o, nel caso in cui il locale si trovi in un edificio adibito prevalentemente ad abitazione privata, entro le ore 24.

1. 120. Tarditi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti di questi ultimi possono essere erogati servizi diversi dalla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, compreso l'ascolto della musica in misura da consentire la conversazione, secondo livelli acustici stabiliti dalla legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I livelli acustici di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.

1. 31. Sinisi, Fistarol, Colasio, Molinari.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto, dal penultimo venerdì di dicembre al secondo sabato di gennaio e per l'ultimo giovedì, sabato e martedì di carnevale, il sindaco può autorizzare deroghe alle limitazioni di orario per i locali in regola con la legislazione vigente.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. I requisiti per i locali di cui all'articolo 68-bis, comma 3, terzo periodo, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7.

1. 137. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: orario nella notte aggiungere le seguenti: del sabato e della notte.

1. 184. Grillini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nel caso di locali siti nelle province di confine.

1. 183. Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ad uso privato aggiungere le seguenti: e nella città di Venezia.

1. 182. Bressa, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale o l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

1. 209. Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva il concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

1. 189. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: Non si applica, altresì, alcuna limitazione alle attività promosse da circoli e associazioni che abbiano come finalità prevalente o esclusiva l'esercitare il diritto a professare la propria fede religiosa.

1. 190. Bressa, Leoni, Raffaldini, Gambini, Grillini, Ruzzante, Carli, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati.

1. 185. Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati, in ragione di specifiche esigenze territoriali o in coincidenza con ricorrenze e festività di interesse locale.

- 1. 186.** Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ulteriori deroghe possono essere determinate con provvedimento del prefetto, adottato d'intesa con il sindaco o dei sindaci dei comuni interessati, nelle aree caratterizzate da specifica vocazione turistica.

- 1. 187.** Boato, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere derogate dai sindaci per un massimo di novanta giorni sulla base di esigenze di carattere turistico culturali che si possono verificare nell'arco dell'anno.

- 1. 145.** Moroni.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Nei locali di cui ai commi 1 e 2 è vietato l'ingresso ai minori di diciotto anni dopo le ore 1 »

- 1. 107.** La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso nei locali di cui all'articolo 1,

emessi prima delle ore 23, non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore al 50 per cento di quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- 1. 197.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- *1. 126.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. I titoli di accesso rilasciati per l'ingresso in locali di trattenimento danzante emessi prima delle ore 24 non sono soggetti ad imposta sugli intrattenimenti a condizione che abbiano un prezzo inferiore a quello dei titoli rilasciati successivamente a tale ora »

- *1. 151.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È stabilito uno sconto del 30 per cento sul costo del biglietto per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 entro e non oltre la mezzanotte ».

- 1. 108.** La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. È prevista una riduzione non inferiore al 30 per cento sul costo del

biglietto di ingresso per coloro che accedono ai locali di cui ai commi 1 e 2 prima delle ore 0,30 ».

1. 134. Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 104.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 157.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere i commi 4 e 5.

***1. 169.** Zeller, Detomas, Widmann.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nei locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 197-bis.** Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministrazione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 130.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. In tutti i locali indicati ai commi 1 e 2 è vietata la vendita e la somministra-

zione di superalcolici dalle ore 4 alle ore 7. Il medesimo divieto si applica ai pubblici esercizi e circoli privati. È sempre consentita la somministrazione di alcolici congiunta a quella di cibi.

***1. 158.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, da chiunque effettuata, è vietata tra le ore 3 e le ore 5, ad eccezione delle giornate di cui al comma 3 e salvo deroghe disposte dal prefetto e adottate d'intesa con il sindaco o con i sindaci dei comuni interessati. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la cessazione delle attività previste dal comma 1, sono vietati la vendita ed il consumo di superalcolici ».

1. 198. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

1. 151-bis. Mantovani, Mascia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 138.** Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il primo periodo.

***1. 191.** Gambini, Leoni, Grillini, Ruzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: sono vietati fino a: ore 2 con le seguenti: titolari della licenza prevista dal-

l'articolo 68 sono vietate la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici tra le ore 3.

1. 117. La Russa, Raisi, Mazzocchi, Garnero Santanché, Anedda, Carrara, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 105.** Collavini, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 159.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: alcoliche e.

***1. 139.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Negli stessi locali è fatto obbligo di sottoporsi al test del tasso alcolemico a tutti coloro che durante la loro permanenza nel locale abbiano acquistato bevande alcoliche o superalcoliche. È fatto divieto a chiunque di introdurre dall'esterno nei medesimi locali alimenti o

bevande alcoliche o superalcoliche. Qualora il tasso alcolemico risulti superiore alla soglia di tolleranza consentita, è predisposto un sistema di accompagnamento coatto a casa o in altre strutture idonee all'accoglimento organizzato dal gestore del locale, coadiuvato dagli organi di sicurezza, i cui costi sono a carico del guidatore risultato non idoneo alla guida.

1. 118. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

*** 1. 140.** Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ore 2 con le seguenti: ore 3.

*** 1. 210.** Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere il terzo ed il quarto periodo.

1. 172. Polledri.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 121. Carrara, Garnero Santanché, Saia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 4, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fresca, attraverso appositi erogatori distribuiti in tutto il locale.

1. 192. Bressa, Gambini, Leoni, Grillini, Ruzzante, Carli, Raffaldini, Rava, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Nei locali di cui al comma 1 è vietata la vendita ed il consumo di be-

vande alcoliche e superalcoliche ai minori di diciotto anni ».

1. 115. Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 300.** Zanettin, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle province di confine.

* **1. 301.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 302.** Bertolini, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni in materia di orari di attività e di limitazioni temporali alla somministrazione di bevande alcoliche non si applicano nei locali siti nelle isole minori e nella città di Venezia.

** **1. 303.** Rizzo, Bellillo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 5.

1. 161. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: applica fino alla fine del comma con le seguenti: applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17-bis.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis ».

1. 103. Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 305.** Gambini, Grillini, Leoni, Ruzante, Carli, Bressa, Boato, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole da: la sanzione fino alla fine del comma con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 25 agosto 1991 n. 287.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole da: 1.000 euro fino alla fine del comma con le seguenti: 500 euro a 3.000 euro.

all'articolo 9, comma 2, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine dell'articolo con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a 6.000 euro. In caso di recidiva entro l'anno dalla prima contestazione, è inoltre disposta la sospensione dell'attività da tre a sette giorni.

* **1. 306.** Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 5, sostituire le parole: da 1.000 euro a 2.500 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 10.000 euro.

1. 350. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il raggiungimento della massima sicurezza alla guida degli autoveicoli e dei motoveicoli è fatto obbligo ai gestori dei locali di cui ai commi 1 e 2 di attrezzare all'ingresso degli stessi apparecchiature per la misurazione del tasso alcolemico con personale idoneo o con sistemi automatici. I conducenti di autoveicoli o motoveicoli sono obbligati ad effettuare la misurazione all'uscita dai locali. Al conducente dell'autoveicolo o del motoveicolo deve essere rilasciata certificazione dell'avvenuta misurazione. Al conducente sprovvisto del predetto certificato è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 10.000 euro ed in aggiunta è effettuato immediatamente il ritiro della patente per trenta giorni.»

1. 354. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 6.

1. 162. Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

1. 351. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 62.** Di Teodoro, Jannone.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sopprimere il comma 7.

* **1. 163.** Bellillo, Rizzo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, sostituire il comma 7 con il seguente.

«7. Per le violazioni di cui al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 221-bis».

1. 199. Gambini, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 63.** Mascia, Mantovani.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 64.** Bertolini, Di Teodoro, Jannone, Zanettin.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole da: la sanzione di cui all'articolo 22 fino alla fine del comma 7 con le seguenti: si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o dalle corrispondenti leggi regionali.

* **1. 193.** Boato, Gambini, Grillini, Leoni, Ruzzante, Carli, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 15.000 euro a 45.000 euro.

1. 352. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro a 15.000 euro con le seguenti: 2.000 euro a 6.000 euro.

1. 194. Gambini, Grillini, Leoni, Ruzante, Carli, Boato, Bressa, Montecchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura del locale per un periodo non inferiore a quindici giorni ».

1. 353. Boccia.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, sopprimere la lettera b).

1. 136. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sopprimere le parole da: e con un rappresentante fino alla fine della lettera.

1. 68. Buontempo.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le seguenti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 128.** Jannone, Bertolini.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, lettera b), sostituire le parole da: rappresentante fino alla fine della lettera con le

seguinti: esperto designato dall'associazione nazionale maggiormente rappresentativa degli imprenditori dei locali di trattamento danzante.

* **1. 166.** Raisi, Saia, Mazzocchi.

Al comma 1, capoverso ART. 68-ter, comma 2, sopprimere le parole da: , presentando fino alla fine del comma 2.

1. 116. Di Teodoro, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano ai *night club* tradizionali registrati in un apposito registro tenuto presso ogni questura. Per *night club* tradizionale si intende quel locale di capienza non superiore a 250 posti, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e che è munito di specifiche attrezzature per l'effettuazione degli spettacoli.

2. Il questore, a seguito di istanza del titolare dell'esercizio, accertata la presenza degli elementi di cui sopra, provvede all'iscrizione del locale nell'elenco. Decorsi sessanta giorni dalla domanda, la stessa si intende accolta in caso di mancata adozione e comunicazione del diniego. Durante tale termine, se la domanda è presentata per la prima volta, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, resta sospesa.

1. 0103. Oricchio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati

in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 07.** Zanettin, Jannone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Le disposizioni in materia di orario di chiusura e di divieto di somministrazione di alcolici non si applicano ai « *night club* tradizionali » registrati in un apposito elenco tenuto presso la questura territorialmente competente.

2. Per « *night club* tradizionale » si intende quel locale di capienza non superiore a 250 persone, avente un numero medio di dipendenti non inferiore a 30, che effettua almeno uno spettacolo per ogni giorno di apertura, aperto almeno cinque giorni a settimana e munito di specifiche attrezzature e locali per l'effettuazione degli spettacoli.

3. Il questore, accertata la presenza degli elementi di cui al comma 2, provvede

all'iscrizione del locale nello speciale elenco. La sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione è oggetto di verifica semestrale da parte delle Forze dell'ordine.

* **1. 010.** Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. La concessione dell'autorizzazione comunale per la somministrazione di bevande alcoliche si uniforma alle norme della presente legge.

2. L'autorizzazione all'esercizio di trattenimenti danzanti, di cui all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è rilasciata esclusivamente a chi è iscritto nel registro di cui all'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

3. Il permesso di esecuzione musicale per trattenimenti danzanti è rilasciato dalla Società italiana degli autori ed editori esclusivamente previo accertamento che i trattenimenti danzanti siano organizzati in luoghi riconosciuti idonei sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione degli incendi, ai sensi dell'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Tutti i trattenimenti danzanti, ovunque effettuati e da chiunque organizzati, esclusi quelli effettuati in ambiti familiari, sono sottoposti alle norme di cui alla presente legge.

1. 013. Jannone.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 79, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (4863)

(A.C. 4863 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4863 – Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo secondo cui:

le disposizioni in materia di messa in sicurezza delle dighe, di cui all'articolo 1, si riferiscono esclusivamente alle dighe da dismettere già a conoscenza del Registro italiano dighe;

lo svolgimento delle funzioni di commissari delegati, di cui all'articolo 2, comma 1, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

risultano disponibili le risorse necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, a valere sui limiti di impegno autorizzati dall'articolo 13 della legge n. 166 del 2002;

lo svolgimento delle attività di segreteria del Comitato di alta sorveglianza, di cui all'articolo 3, non determina nuovi o maggiori oneri;

le spese concernenti il potenziamento del Registro italiano dighe, di cui all'articolo 3, comma 3, sono considerate di conto capitale;

gli oneri derivanti dalle assunzioni che il Registro italiano dighe è autorizzato ad effettuare ai sensi dell'articolo 4-bis non devono gravare sulla finanza pubblica;

considerato che appare opportuno prevedere un'apposita autorizzazione di spesa volta a trasferire al Registro italiano dighe le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi ai compensi da corrispondere ai componenti del Comitato di cui al comma 1 dell'articolo 3;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 3 comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo » con le seguenti: « senza deroghe al contratto collettivo e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

all'articolo 3, il comma 2 sia sostituito dal seguente: « Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, a titolo di contributo annuale del ministro dell'economia e delle finanze al Registro italiano dighe. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Sia soppresso l'articolo 4-bis.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché sui subemendamenti 0.5.02.1 Parolo e 0.5.02.2 Abbondanzieri.

(A.C. 4863 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza).

1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché delle risultanze dell'attività di

vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, così da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purché risulti garantita la sicurezza del sito.

2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 è comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorità di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui al comma 1, tenendo anche conto delle risultanze dell'attività straordinaria di ricognizione lungo i corsi d'acqua di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

ARTICOLO 2.

(Interventi urgenti per la messa in sicurezza).

1. Alla definizione degli interventi per la messa in sicurezza sulle dighe di cui all'articolo 1 si provvede mediante l'adozione di ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con contestuale nomina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della medesima

legge n. 225 del 1992, di uno o più Commissari delegati, di comprovata professionalità tecnico-scientifica o amministrativa, a cui affidare l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo e che possono avvalersi anche dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (S.I.I.T.), territorialmente competenti, di cui all'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Le determinazioni commissariali sono adottate previa acquisizione del motivato parere tecnico vincolante del Registro italiano dighe.

2. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati contributi quindicennali ai mutui che l'ente Registro italiano dighe può stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali, rispettivamente pari a euro 1.570.000 a decorrere dall'anno 2005 e a euro 785.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Registro italiano dighe effettua il riparto dei fondi tra i commissari delegati, sentito il Comitato di alta vigilanza di cui all'articolo 3.

4. All'articolo 43, comma 2-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo le parole: « livello sovragionale » sono inserite le seguenti: « non più di ».

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

(Monitoraggio degli interventi e disposizioni per il Registro italiano dighe).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Comitato di alta sorveglianza, con il compito di monitorare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, verificando il rispetto della tempistica, al fine di assicurare il più celere superamento delle diverse situazioni di rischio. Il Comitato è composto da cinque esperti, di comprovata capacità ed esperienza, di cui quattro designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individuati tra il personale delle magistrature amministrativa e contabile, dell'Avvocatura dello Stato e dei settori dell'università e della ricerca, ed uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I compiti di segreteria sono svolti dal Registro italiano dighe nell'ambito dell'attività ordinaria del personale, senza maggiori oneri né deroghe al contratto collettivo. I compensi dei componenti del Comitato di alta sorveglianza sono definiti con il decreto di nomina; i relativi oneri sono imputati al bilancio del Registro italiano dighe.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per il potenziamento del Registro italiano dighe, finalizzato allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto e con riguardo anche all'esigenza di effettuare, presso le sedi dell'Ente, attività di monitoraggio delle grandi dighe concernenti, fra l'altro, gli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell'interesse del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa, per l'anno 2004, di euro 2,5 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, collabora con il Registro italiano dighe per l'espletamento delle attività di cui al presente decreto, sulla base di appositi accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

(Rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003.

2. Il Registro italiano dighe provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla redazione di norme tecniche per la verifica sismica delle dighe di cui al comma 1, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,

n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le procedure di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le verifiche di cui al comma 1, effettuate a cura e carico del concessionario dell'opera ovvero del richiedente la concessione o del soggetto che, anche in assenza di concessione, esercisce l'opera, sono trasmesse, entro novanta giorni dalla data di adozione delle norme tecniche di cui al comma 2, al Registro italiano dighe per la relativa approvazione.

4. Il Registro italiano dighe richiede, ove necessario, ai soggetti di cui al comma 3 la redazione del progetto degli interventi per l'incremento delle condizioni di sicurezza delle opere. I tempi per l'approvazione tecnica di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono ridotti a novanta giorni.

ARTICOLO 5.

(Finanziamento di interventi urgenti di protezione civile).

1. Le somme derivanti dal netto ricavo del mutuo contratto con le risorse di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, possono essere utilizzate per il finanziamento, sulla base di apposita determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di ulteriori finalità di protezione civile per le quali non sussiste specifica autorizzazione di spesa. Le predette somme affluiscono al Fondo per la protezione civile.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4863 – Sezione 4)

**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « attività di vigilanza » sono inserite le seguenti: « prevista dal regolamento » e le parole: « trenta giorni », sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

al comma 2, dopo le parole: « segnalano al Registro italiano dighe », sono inserite le seguenti: « , entro trenta giorni dalla comunicazione dell'elenco delle opere di cui al comma 1, ».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole « Comitato di alta vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « Comitato di alta sorveglianza ».

All'articolo 3:

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativo al contributo annuo dovuto dai concessionari di grandi dighe, si prescinde, in sede di prima applicazione, da quanto previsto dall'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136 ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « pubblicata nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite

dalle seguenti: « pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale »;

al comma 2, le parole: « dell'articolo 5-bis » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 5-bis » e dopo le parole « di cui all'articolo 52 del », sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. – (Disposizioni per il Registro italiano dighe). – 1. Il Registro italiano dighe è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione, nell'ambito dei posti in organico di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, di personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di quaranta unità, delle quali quindici unità per l'anno 2004 e venticinque unità per l'anno 2005. Il Registro italiano dighe è altresì autorizzato ad assumere, sempre nell'ambito dei posti in organico, due dirigenti di seconda fascia con specifica esperienza negli ambiti di competenza del Registro italiano dighe con le procedure previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004 e di ulteriori 780.000 euro a decorrere dall'anno 2005 e successivi, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».